

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **121/1986** (ECLI:IT:COST:1986:121)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **LA PERGOLA**

Camera di Consiglio del **05/03/1986**; Decisione del **24/04/1986**

Deposito del **30/04/1986**; Pubblicazione in G. U. **14/05/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12374**

Atti decisi:

N. 121

## ORDINANZA 24 APRILE 1986

*Deposito in cancelleria: 30 aprile 1986.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 21/1 s.s. del 14 maggio 1986.*

Pres. PALADIN - Rel. LA PERGOLA

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle

imposte dirette") e 619 codice procedura civile in relazione agli artt. 519-527 codice civile, promosso con l'ordinanza emessa il 14 settembre 1978 dal Pretore di Foggia sul ricorso proposto da Pallante Carmine contro Esattoria Comunale di Foggia, iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Foggia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette") e dell'art. 619 c.p.c., in relazione al dettato degli artt. da 519 a 527 del codice civile, nella parte in cui, nel loro combinato disposto, vietano al coniuge, parente o affine fino al terzo grado (nella specie, al figlio), di proporre opposizione di terzo per i beni pignorati nella casa di abitazione del contribuente (nella specie, defunto), non tenendo conto che colui al quale non è consentita l'opposizione è succeduto al contribuente nel contratto di locazione, ha rinunciato all'eredità e non è in possesso dei relativi beni;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, a sostegno dell'infondatezza della presente questione.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 42 del 1964 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), contenente norma del tutto identica a quella di cui all'art. 52, lett. b, del d.P.R. n. 602/1973, ora censurata dal Pretore di Foggia;

che, proprio in relazione a tale identità, la questione di costituzionalità avente ad oggetto la norma ora censurata è stata già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 283 del 1984;

che la denuncia dell'art. 619 c.p.c. deve ritenersi strettamente connessa con quella concernente l'art. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. n. 602/1973, di modo che la censura nei confronti della prima norma non potrebbe autonomamente sussistere;

che con riguardo, poi, all'asserita particolarità del caso prospettato dal giudice rimettente deve ritenersi che la morte del contribuente debitore, la rinuncia all'eredità e la successione ex lege nel contratto di locazione di chi chiede di esercitare il diritto di opposizione sono circostanze ininfluenti ai fini della questione rimessa alla Corte, in quanto non incidono sulla ratio della normativa impugnata, che è quella di evitare possibili frodi in danno del fisco;

che quindi la prospettazione della questione sollevata non presenta profili tali da indurre la Corte ad un mutamento di giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 619 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Foggia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*